

Associazioni di volontariato: vidimazione registri degli aderenti

Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, al fine di adempiere agli obblighi assicurativi.

Il registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che provvede alla vidimazione deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Modalità di vidimazione

La richiesta di vidimazione dei registri va presentata all'Ufficio Protocollo del **Comune in cui ha sede l'Associazione**, compilando il modulo allegato, insieme con:

- copia di un documento di identità del richiedente;
- registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate;
- copia dello Statuto dell'associazione di volontariato.

Costo: gratuito

Normativa: Decreto Ministeriale del 14.02.1992 così come modificato dal D.M. 16.11.1992